

Comune di Lampedusa e Linosa

via Vittorio Emanuele, Lampedusa e Linosa (AG)

Repertorio: n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

**"Progetto esecutivo per l'ampliamento e sistemazione del cimitero
comunale di Lampedusa, sito in zona Cala Pisana."**

Codice CUP: _____

Codice CIG: _____

Impresa: _____

	L'anno duemiladiciassette , il giorno _____, del mese di _____, presso l'ufficio segreteria della residenza comunale,	
	avanti a me _____, segretario comunale del Comune di Lampedusa e Linosa, ove risiedo per la carica, autorizzato ope	
	legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:	
	il Sig. R.U.P. geom. Giuseppe Di Malta, nato a _____	
	il _____, il quale interviene nella sua qualità di segretario comunale del Comune di Lampedusa e Linosa, C.F./Partita IVA 80004280840/02146780842, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Lampedusa e Linosa alla via/piazza via Vittorio Emanuele (in seguito denominato "Stazione appaltante");	
	il Sig. _____, nato a _____	
	_____ il _____, il quale interviene nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, Partita IVA _____/_____, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in _____ alla _____ (in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di _____, agli atti.	

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con conferenza dei servizi, n. prot. n° _____ del
____/____/_____ esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Progetto esecutivo
per l'ampliamento e sistemazione del cimitero comunale di
Lampedusa, sito in zona Cala Pisana.;

- che con successiva _____, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura _____, avvalendosi del criterio del _____, con offerta _____, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a _____;

- che il bando per la "Progetto esecutivo per l'ampliamento e sistemazione del cimitero comunale di Lampedusa, sito in zona

	Cala Pisana." è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi	
	ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un	
	importo a base d'asta di Euro 917 261,39 , di cui Euro 19 729,46	
	relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti	
	dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti	
	a ribasso;	
	- che il giorno _____, ad esito della	
	procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente	
	aggiudicatario dell'appalto il contraente _____,	
	che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro	
	_____ compresi gli oneri per la sicurezza di Euro	
	_____, oltre IVA 10%, per complessivi Euro	
	_____, (il contraente ha regolarmente indicato	
	nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di	
	sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità	
	dell'offerta);	
	- che con _____, esecutiva ai	
	sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di	
	gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016	
	e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla	
	precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito	

	descritte;	
	- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a	
	comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del	
	citato contraente;	
	- che i lavori sono finanziati con:	
	trovano copertura nell'apposito capitolo del bilancio comunale	
	del comune di Lampedusa e Linosa	
	- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in	
	ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui	
	all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate	
	nel seguente modo:	
	- Albo Pretorio della stazione appaltante:	
	in data _____;	
	- Ufficio delle pubblicazioni dell'UE	
	in data _____;	
	- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:	
	in data _____;	
	- Bollettino Ufficiale Regione Sicilia:	
	in data _____;	
	- Quotidiani nazionali n° _____:	
	descrizione: _____;	

	- Quotidiani locali n° _____:	
	descrizione _____;	
	- Indirizzo Internet: _____;	
	- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la	
	_____ si è costituita fideiussore con	
	polizza n° _____, emessa in data _____,	
	nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione	
	appaltante Comune di Lampedusa e Linosa, agli effetti e per	
	l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente	
	in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente	
	appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore	
	_____ si riterrà obbligato in solido con il	
	contraente fino all'approvazione del certificato di	
	collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi,	
	obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia	
	su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza	
	alcuna riserva;	
	- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto	
	del _____%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè il contraente	
	• ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie	

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il/La Comune di Lampedusa e Linosa, nella persona del R.U.P.
geom. Giuseppe Di Malta, affida al contraente _____
e per essa al costituito sig. _____, che
accetta, l'appalto relativo ai lavori di Progetto esecutivo per
l'ampliamento e sistemazione del cimitero comunale di Lampedusa,
sito in zona Cala Pisana., da eseguirsi in Lampedusa e Linosa.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con conferenza dei servizi, n. prot. n° _____ del ____/____/_____ esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel [D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici](#).

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è _____

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro

, oltre IVA 10%, per complessivi Euro

2. Il contratto è stipulato a _____.

Cod.	Descrizione Categoria	Importo	Incidenza %
001			
	TOTALE		

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

	3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari	
	risultanti dall'offerta.	
	<i>(a misura con offerta ad unico ribasso)</i>	
	3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco	
	depurati del ribasso offerto.	
	4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:	
	1) non si potrà procedere alla revisione dei prezzi	
	2) si potrà procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle	
	seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili già	
	previste nei documenti di gara: capitolato speciale d'appalto	
	3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo	
	in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla	
	base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province	
	autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza	
	rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e	
	comunque in misura pari alla metà.	
	Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori	
	1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si	
	rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo	
	dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio	
	dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010	
	e s.m.i.	

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al
contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo

	Art. 6 -Modifiche del contratto	
	1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente	
	contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del	
	Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della	
	stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate	
	senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal	
	Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di	
	errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero,	
	in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua	
	utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di	
	entrambi i seguenti valori:	
	a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i	
	contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.	
	Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva	
	del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà	
	accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive	
	modifiche.	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento	
	o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre	
	al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel	
	contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o	

	- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);	
	- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;	
	c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.	
	Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:	
	a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla	

	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi	
	dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;	
	b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione,	
	cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme	
	regolanti il subappalto.	
	Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:	
	a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza	
	dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa	
	documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento	
	definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative	
	misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna	
	passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs.	
	n.50/2016 e s.m.i.	
	Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del	
	contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle	
	prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una	
	relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,	
	indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo	
	può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la	
	contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine	

	non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle	
	proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,	
	ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto,	
	la stazione appaltante su proposta del responsabile del	
	procedimento dichiara risolto il contratto.	
	Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup	
	durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata	
	complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque	
	quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere	
	la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione	
	appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei	
	maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre	
	i termini suddetti.	
	Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza	
	del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il	
	direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del	
	contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi	
	d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali	
	il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine	
	assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con	
	l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione	
	appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle	
	penali.	

	Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto	
	soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,	
	servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri	
	aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata	
	dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al	
	ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree	
	di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato	
	dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del	
	termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio	
	addebitando al contraente i relativi oneri e spese.	
	Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione	
	appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata	
	al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida	
	ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la	
	contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo	
	l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.	
	In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo	
	rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due	
	testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato	
	di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle	
	attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché,	
	all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera	
	debbero essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante	

per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice
dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in
caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire
il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante
dovrà recedere dal contratto.

Art. 8 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere al contraente entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

	2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla	
	costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse	
	legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente	
	ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	
	dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il	
	contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi	
	a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme	
	restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla	
	data di erogazione della anticipazione.	
	3. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso	
	d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta	
	e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00.	
	Il pagamento del primo SAL avverrà per intero al raggiungimento	
	dell'importo dei lavori come regolamentato dal precedente comma,	
	mentre i successivi saranno corrisposti all'appaltatore soltanto	
	al verificarsi dell'incasso a seguito della vendita dei loculi	
	stessi.	
	4. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso	
	strumenti informatici, il documento unico di regolarità	
	contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al	

	rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi	
	dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se	
	presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo	
	corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento	
	diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei	
	lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle	
	prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le	
	ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di	
	liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione	
	appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,	
	previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute	
	al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del	
	procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in	
	ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici	
	giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente	
	la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,	
	la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente	
	ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo	
	importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle	

	somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia	
	previsto il pagamento.	
	6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il	
	termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli	
	acconti del corrispettivo di appalto non può superare i	
	quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di	
	avanzamento dei lavori.	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal	
	responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili	
	inducanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti,	
	non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.	
	7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.	
	106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro trenta giorni	
	dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare	
	esecuzione.	
	9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di	
	accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del	
	codice civile.	
	Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei	
	<i>flussi finanziari</i>	
	1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,	

	Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori	
	1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa	
	la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori,	
	nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o	
	di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o	
	la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che	
	determinano la necessita' di procedere alla redazione di una	
	variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal	
	RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità	
	o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti	
	per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto	
	motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della	
	sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e	
	indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane	
	per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che	
	hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.	
	2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente,	
	compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno	
	determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei	
	lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele	
	adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate	
	ed ultimate senza eccessivi oneri.	
	3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non	
	spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la	

	sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo	
	superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per	
	l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi	
	complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del	
	contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,	
	il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri	
	derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini	
	suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri	
	casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni	
	dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di	
	sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni	
	inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione	
	nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non	
	intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,	
	deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando	
	la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo	
	il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.	
	4. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in	
	grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne	
	la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con	
	congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.	
	La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal	
	responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,	
	entro trenta giorni dal suo ricevimento.	

	5. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto	
	né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non	
	imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel	
	termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.	
	Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine	
	contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su	
	istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi	
	tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate	
	tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,	
	indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto,	
	secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa	
	essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il	
	termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non	
	determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.	
	Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in	
	contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel	
	quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e,	
	nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.	
	6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei	
	lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della	
	sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al	
	responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine	
	contrattuale.	
	7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte	

	dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte	
	sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti,	
	con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del	
	d.lgs. n.50/2016 s.m.i.	
	Art. 12 - Garanzia e copertura assicurativa	
	1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente	
	contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di	
	cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in	
	premessa, per l'importo di Euro _____. Si precisa	
	che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il	
	contraente ha fruito del beneficio della riduzione del _____%	
	dell'importo garantito.	
	2. Nel caso si verificchino inadempienze contrattuali ad opera	
	del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in	
	parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che	
	il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la	
	procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione	
	entro _____ giorni dalla richiesta del Responsabile del	
	procedimento.	
	3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di	
	regolare escuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i.	

	l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	Art. 16 - Specifiche modalità e termini di collaudo	
	1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.	
	2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.	
	3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un	

	certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato	
	di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è	
	confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi	
	dalla ultimazione dei lavori.	
	4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione	
	dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad	
	eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli	
	scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo	
	statico.	
	5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per	
	ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate	
	nell'eseguire tali verifiche.	
	6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi,	
	l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio,	
	in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito	
	del contraente.	
	7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita	
	del personale della stazione appaltante per accertare la	
	intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo	
	di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese	
	necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono	
	prelevate dalla rata di saldo da pagare.	
	8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione,	
	difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato	

autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227
e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al

valore del presente contratto è di Euro _____,

oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA

e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal

DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la

stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante

della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere,

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

negli altri Stati membri.

Art. 20 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge,

i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e

parte integrante del presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il computo metrico estimativo;

-l'elenco dei prezzi unitari;

```
-il cronoprogramma;
```

-i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente
scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su
numero _____ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate
intere _____ e la _____ fino
a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano
conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo
sottoscrivono.

Comune di Lampedusa e Linosa

(Il Dirigente)

(Il Legale rappresentante)

(R.U.P. geom. Giuseppe Di Malta)

()

Il Segretario

(_____)